

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

5 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

27 gennaio 2023

Attori:

KCB

MB

Convenuta:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo e di pagamento di una somma di denaro a titolo di prestazione indebita, costituita dall'equivalente della rate di mutuo corrisposte

Oggetto e fondamento normativo della questione pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori; fondamento normativo: articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza, debbano essere interpretati nel

sensu che essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale:

1. il consumatore non può efficacemente esercitare, nei confronti del professionista, i diritti a lui derivanti dall'inserimento in un contratto di clausole abusive fino a quando non dichiara di non accettare che le clausole contrattuali abusive rimangano in vigore, di acconsentire alla disapplicazione delle stesse e di comprendere e accettare le conseguenze che ne derivano, compresa l'eventuale nullità dell'intero contratto;
2. il consumatore non può efficacemente esercitare, nei confronti del professionista, il diritto al rimborso delle prestazioni indebite, eseguite in base a clausole contrattuali abusive, finché non rende la suddetta dichiarazione;
3. il diritto del consumatore al rimborso delle prestazioni indebite eseguite in base a clausole contrattuali abusive non diventa esercitabile, finché il consumatore non rende la suddetta dichiarazione;
4. il professionista non è obbligato a corrispondere al consumatore gli interessi legali di mora nell'adempimento della prestazione finché non acquisisce conoscenza della suddetta dichiarazione.

Disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 169, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 38

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29): considerando 4, 21 e 24; articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Costituzione della Repubblica di Polonia, del 2 aprile 1997): articolo 76 (principio di tutela del consumatore).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964, recante promulgazione del codice civile, Polonia; Dz.U. n. 16, posizione 93, e successive modifiche; in prosieguo: il «k.c.»)

Gli atti giuridici contrari alla legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso; in particolare, salvo che le disposizioni nulle di un atto giuridico non siano sostituite da corrispondenti norme di legge (articolo 58, paragrafo 1).

Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori, che non siano state negoziate individualmente, non sono vincolanti per essi qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave lesione dei loro interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo univoco (articolo 385¹, paragrafo 1).

Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la parte restante del contratto rimane vincolante tra le parti (articolo 385¹, paragrafo 2).

La valutazione della conformità di una clausola contrattuale al buon costume viene effettuata in base alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze della sua conclusione nonché dei contratti che sono collegati al contratto che contiene la disposizione da valutare (articolo 385²).

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a rimborsarne il valore (articolo 405).

Le disposizioni precedenti si applicano, in particolare, alla prestazione indebita (articolo 410, paragrafo 1).

Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato a farlo, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non è diventato valido dopo l'esecuzione della prestazione. (articolo 410, paragrafo 2).

Se il termine per adempiere non è determinato e non è ricavabile dalla natura dell'obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta subito dopo che il debitore sia stato destinatario di una intimazione ad adempiere (articolo 455).

Se il debitore è in ritardo nell'adempimento di una prestazione pecuniaria, il creditore può pretendere gli interessi di mora, anche se non ha subito alcun danno e anche se il ritardo è dovuto a circostanze non imputabili al debitore (articolo 481, paragrafo 1).

(importo dell'aliquota degli interessi di mora) (articolo 481, paragrafo 2).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Nel 2007, gli attori avevano stipulato un contratto di mutuo con il predecessore legale della convenuta per un importo pari a 128 035,51 franchi svizzeri (CHF), al fine di finanziare l'acquisto di un'unità abitativa. Il contratto prevedeva che il

mutuo sarebbe stato erogato per un importo non superiore a 300 000 zloty polacchi (PLN); il rimborso degli importi dovuti in base al contratto di mutuo veniva effettuato da un conto bancario gestito in franchi svizzeri e alimentato esclusivamente con fondi in tale valuta. Le condizioni per l'erogazione del credito prevedevano che se, secondo le istruzioni del mutuatario, l'erogazione dei fondi del mutuo fosse dovuta avvenire in una valuta diversa da quella del mutuo, ciò si sarebbe verificato dopo la conversione della valuta, effettuata dalla banca al tasso di cambio di acquisto/vendita corrente applicato dalla stessa banca. Nel caso in cui i fondi sul conto della mutuataria gestito in valuta non fossero stati sufficienti ad eseguire i pagamenti dovuti in base al contratto, la banca poteva addebitarli su un altro conto del mutuatario dopo la conversione della valuta.

- 2 In data 1° febbraio 2021, gli attori avevano promosso davanti al giudice del rinvio un'azione con la quale chiedevano l'accertamento della nullità del contratto di mutuo del 2007 e la condanna della convenuta al pagamento in loro favore della somma di PLN 12 345,55 e CHF 69 589,67 (che costituiva l'equivalente delle rate di mutuo pagate fino a quella data), più gli interessi legali di mora. In data 29 settembre 2022, gli attori avevano reso una dichiarazione scritta, con la quale affermavano di ritenere vietate (abusive) le clausole del contratto di mutuo relative alla conversione dell'importo del mutuo in franchi svizzeri e in zloty e che per tale ragione avevano promosso l'azione giudiziaria contro la banca. Inoltre, gli attori avevano confermato di essere stati informati della natura abusiva delle clausole di conversione, dell'eventualità che il giudice dichiarasse la nullità del contratto e delle conseguenze della nullità, in particolare dell'obbligo delle parti del contratto di rimborsarsi reciprocamente le prestazioni rese, o dell'eventualità che venga sollevata un'eccezione di ritenzione o di compensazione, nonché dell'ammissibilità della domanda volta ad ottenere il cosiddetto compenso per l'uso del capitale. All'udienza del 27 gennaio 2023, il giudice del rinvio ha avvisato gli attori delle conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo delle disposizioni del contratto di mutuo e delle conseguenze della nullità del contratto. Tale avviso comprendeva informazioni identiche a quelle contenute nella dichiarazione del 29 settembre 2022.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 3 Gli attori sostengono che il contratto di mutuo conterrebbe clausole contrattuali abusive, che comporterebbero la nullità del contratto stesso e che, pertanto, la convenuta dovrebbe restituire loro tutte le somme ricevute in base a tale contratto. La convenuta chiede invece il rigetto della domanda, deducendo che il contratto sarebbe valido e non conterrebbe alcuna clausola contrattuale abusiva e che, pertanto, gli attori non avrebbero eseguito alcuna prestazione indebita a suo favore.

Breve motivazione del rinvio

- 4 Secondo il giudice, le disposizioni del contratto di mutuo, nella parte in cui riguardano le modalità di erogazione del mutuo e le modalità di rimborso delle rate del mutuo stesso, costituiscono clausole contrattuali abusive. Nella parte in cui prevedono che, in caso di erogazione/rimborso in zloty, le conversioni di valuta vengano effettuate utilizzando il tasso di cambio determinato dalla banca, tali clausole concedono al convenuto la facoltà di determinare il contenuto delle prestazioni delle parti in modo totalmente discrezionale. Inoltre, il contratto contiene anche una riserva dell'importo massimo del mutuo da erogare ai mutuatari, ma non indica l'importo minimo da erogare ai mutuatari. Una così ampia sperequazione tra i diritti e gli obblighi derivanti dalle suddette clausole contrattuali comporta che esse siano contrarie agli obblighi di buona fede, causando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore (articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13). Tali condizioni riguardano invero la prestazione principale, ma non sono state espresse in modo chiaro e comprensibile (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13). Inoltre tali clausole non sono state negoziate individualmente (articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13) e sono inserite in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore.
- 5 Secondo il giudice del rinvio, non è possibile, in linea di principio, che un contratto continui ad essere in vigore una volta che le clausole abusive vengono escluse dal contratto (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13), in particolare quando si tratta delle disposizioni contrattuali che disciplinano le modalità di erogazione del mutuo. Il contratto di mutuo non esclude la possibilità di erogare il mutuo in franchi svizzeri ma, in realtà, nelle circostanze del caso in esame, non vi era tale possibilità, poiché i fondi del mutuo dovevano essere versati su un conto bancario indicato dal venditore dal quale i ricorrenti avevano acquistato l'immobile, per un importo espresso in zloty. L'impossibilità pratica di erogare i fondi del mutuo in franchi svizzeri comporterebbe il mancato raggiungimento dello scopo del contratto di mutuo (il finanziamento dei costi di acquisto dell'unità abitativa). L'esecuzione del contratto non era quindi possibile, in quanto la banca non poteva erogare l'importo del mutuo. In tale situazione, secondo il giudice del rinvio, si dovrebbe concludere che il contratto è nullo (articolo 58, paragrafo 1, k.c.) e ciò significa che le parti devono restituirsi reciprocamente tutte le prestazioni eseguite in base al contratto (articolo 405 k.c., in combinato disposto con l'articolo 410, paragrafo 1, k.c.) e, quindi, che la banca deve restituire agli attori, in particolare, l'equivalente di tutte le rate del mutuo, oltre agli interessi legali calcolati dal momento della messa in mora (articolo 481, paragrafi 1 e 2, k.c.). Secondo una tesi giurisprudenziale alternativa, non condivisa dal giudice del rinvio, un contratto di mutuo denominato può essere eseguito nonostante l'eliminazione delle clausole abusive dal contratto. Poiché l'importo del mutuo è stato determinato in franchi svizzeri, la possibilità di erogare il mutuo direttamente in valuta estera non può essere esclusa in considerazione del fatto che il mutuatario si è obbligato a pagare al venditore il prezzo dell'immobile in zloty. Il contratto di vendita dell'immobile, in quanto contratto separato, non può essere

rilevante ai fini della valutazione giuridica del contratto di mutuo. Poiché il contratto di mutuo, dopo l'eliminazione delle clausole abusive, non prevedeva affatto la possibilità di erogazione del mutuo in zloty, allora l'importo erogato agli attori costituiva una prestazione indebita, che essi sono obbligati a restituire. Tuttavia, poiché gli attori, de facto, non avevano ricevuto l'importo del mutuo indicato nel contratto, allora non avevano l'obbligo di pagare una qualsiasi rata di mutuo. Nel caso in cui il contratto dovesse rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole abusive, tutte le prestazioni eseguite dalle parti costituirebbero prestazioni indebite e dovrebbero essere restituite. Tale tesi non dovrebbe, tuttavia, essere respinta categoricamente. Ciò assume rilievo nel caso in cui venga accolta la tesi secondo la quale la direttiva 93/13 non si applica alle prestazioni corrispettive derivanti dalla dichiarazione di nullità del contratto. Infatti, non vi è alcun dubbio sul fatto che la direttiva 93/13 si applica alle modalità di calcolo delle prestazioni indebite tra le parti, come dimostrato, in particolare, dalla sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Naranjo, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, che ha affrontato proprio tale questione. Con tale sentenza la Corte ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta alla giurisprudenza nazionale che limita nel tempo gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto (punto 75).

- 6 La presente questione pregiudiziale, alla quale il giudice del rinvio propone di rispondere in senso affermativo, riguarda il modo in cui debba essere interpretato l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che tale disposizione ha carattere imperativo (v. sentenza della Corte del 14 giugno 2012, Banco Espanol de Crédito, C-618/10, punto 40). Ciò significa innanzitutto che, nel caso in cui un giudice nazionale rilevi che un contratto contiene una clausola abusiva, esso è tenuto a dichiarare d'ufficio che tale clausola non vincola il consumatore. Esiste tuttavia un'eccezione a tale regola. Il consumatore può, infatti, decidere di voler essere vincolato dalla clausola abusiva, nel qual caso il contratto rimane in vigore per intero (v. sentenza della Corte del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, punti 94 e 95).
- 7 Tale eccezione e il diritto concesso al consumatore di convalidare una clausola contrattuale abusiva sono alla base delle divergenze emerse nella giurisprudenza dei giudici polacchi. La prima tesi, applicata per valutare la natura giuridica della decisione del consumatore di convalidare una clausola abusiva, parte dal presupposto che dalla natura imperativa dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, si debba dedurre che una clausola abusiva non vincola il consumatore ex tunc e che il giudice è obbligato a escluderla dal contratto a prescindere dalle posizioni delle parti. Il giudice nazionale deve disporre che la clausola rimanga in vigore solo se il consumatore ha accettato di essere vincolato da tale clausola. La dichiarazione di accettazione di una clausola contrattuale abusiva, resa dal consumatore, costituisce un atto giuridico sostanziale avente effetto ex tunc e consiste nella convalida di un contratto che era viziato fin dall'inizio. Il consumatore non ha tuttavia l'obbligo di rendere una qualsiasi dichiarazione [v. delibera del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) del 20 giugno 2018, III CZP 29/17, nonché sentenza del 28 ottobre 2022, Il CSKP 898/22)]. La seconda,

opposta tesi, essenzialmente accetta la soluzione che una clausola contrattuale abusiva sia fin dall'inizio, di diritto, inefficace nei confronti del consumatore, il quale può dare il suo successivo consenso informato e libero alla clausola, ripristinando in questo modo la sua efficacia con effetto retroattivo. Tuttavia, secondo tale tesi, il giudice nazionale può valutare se una clausola contrattuale abusiva vincola il consumatore solo dopo che quest'ultimo abbia reso una dichiarazione adeguata. Poiché l'efficacia di una clausola abusiva dipende dalla decisione del consumatore, la clausola rimane in uno stato di inefficacia sospesa, finché il consumatore non prende una tale decisione. Nel caso in cui una clausola abusiva sia fondamentale per l'esistenza dell'intero contratto, allora l'intero contratto rimane in uno stato di inefficacia sospesa. Finché il consumatore non prende una decisione sull'eventuale conferma della clausola abusiva, nessuna delle parti può pretendere efficacemente né l'adempimento della prestazione prevista dal contratto né il rimborso della prestazione effettuata in applicazione della clausola abusiva, in quanto prima della decisione del consumatore non è chiaro se la clausola vincoli o meno le parti del contratto. Se il consumatore viene, invece, debitamente informato dei suoi diritti e poi dichiara di non acconsentire alla convalida della clausola abusiva e accetta le conseguenze da ciò derivanti (compresa l'eventuale nullità del contratto), cessa lo stato di inefficacia sospesa. In tal caso, la clausola contrattuale abusiva sarà non vincolante ex tunc e qualsiasi prestazione effettuata sulla base di essa dovrà essere rimborsata. Tale tesi, secondo il giudice del rinvio, riflette meglio gli obiettivi della direttiva 93/13, mentre l'altra tesi porterebbe con sé il rischio di conseguenze che possono essere in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Poiché il giudice nazionale non può trarre tutte le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole abusive in un contratto senza una preventiva dichiarazione del consumatore, ciò significa una limitazione della portata della tutela offerta al consumatore dalla direttiva 93/13. Infatti, la direttiva non impone ai consumatori alcun obbligo di intraprendere una qualsiasi azione (compreso rendere una dichiarazione avente un determinato contenuto) e non prevede alcuna conseguenza negativa per i consumatori in caso di mancato compimento di tali atti. Al contrario, la Corte di giustizia ha costantemente stabilito che le clausole abusive non vincolano il consumatore e devono quindi essere considerate come se non fossero mai esistite. (v. sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Naranjo, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, punto 61). Tale conclusione deriva dal fatto che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ha carattere imperativo, il che significa che il giudice nazionale è obbligato a dichiarare d'ufficio che il consumatore non è vincolato dalle clausole contrattuali abusive. Invero, la Corte di giustizia già nel punto 28 della sentenza del 21 febbraio 2013, BaniF Plus Bank, C-472/11, ha stabilito che «la piena efficacia della tutela prevista dalla direttiva richiede che il giudice nazionale che abbia accertato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento, senza attendere che il consumatore, informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenere l'annullamento di detta clausola», (in modo analogo, sentenze del 30 maggio 2013, Jörös, C-397/11, punto 42, e del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, punto 50). Ciò

significa che il consumatore ha il diritto di decidere se confermare le clausole contrattuali abusive, ma non è obbligato a fare alcuna dichiarazione in tal senso. Di conseguenza, non è consentito prevedere conseguenze negative per il consumatore derivanti dal fatto che non abbia reso tale dichiarazione, o che abbia reso la dichiarazione in una data successiva a quella ipotizzata dal giudice nazionale.

- 8 Una prassi giudiziaria che costringe il consumatore a rendere una dichiarazione avente un determinato contenuto comporta che il consumatore che non rispetti tale onere non possa in pratica ottenere la tutela giuridica nonostante l'inserimento, nel contratto di cui è parte, di clausole abusive. Tale tutela viene, altresì, limitata nell'ipotesi in cui il giudice nazionale subordini l'accertamento dell'esigibilità del diritto del consumatore al rimborso di una prestazione indebita, eseguita in base ad una clausola abusiva, e del verificarsi del ritardo del professionista nel suo adempimento alla condizione che il consumatore renda tale dichiarazione. Occorre considerare le difficoltà sul punto che emergono nella pratica, in quanto capita che alcuni tribunali non accettino le dichiarazioni rese dai consumatori autonomamente e li obblighino a rilasciare tali dichiarazioni su moduli dal contenuto specifico. Inoltre, nei singoli tribunali vengono utilizzate istruzioni e moduli di dichiarazione con contenuti diversi e ciò, talvolta, comporta che un tribunale di secondo grado ritenga errata o insufficiente la dichiarazione resa dal consumatore davanti al tribunale di primo grado. Inoltre, nel caso di una dichiarazione resa dal consumatore per iscritto, alcuni tribunali richiedono la notifica di una copia della dichiarazione al professionista e fino a quando ciò non avvenga il diritto del consumatore non diventa esigibile. Ne derivano importanti conseguenze pratiche. Poiché solo quando il consumatore rilascia una dichiarazione avente un contenuto ammesso da un tribunale nazionale il credito del consumatore diventa esigibile e il professionista viene messo in mora, allora la portata del diritto al rimborso spettante al consumatore dipende dalla data in cui egli ha reso la dichiarazione. La soluzione dei suesposti dubbi è importante per la decisione nel presente caso. A seconda della data (data di deposito dell'atto di citazione, notifica dell'atto di citazione al convenuto, rilascio della dichiarazione) che debba essere considerata come data di esigibilità del credito degli attori, sarà diversa la decisione del giudice del rinvio in merito alla decorrenza degli interessi dovuti dalla convenuta.
- 9 L'ammissibilità di una limitazione così significativa della portata del diritto al rimborso spettante ai consumatori solleva dubbi in merito alla compatibilità di tale limitazione con il principio di effettività. In una situazione in cui, di norma, il diritto al rimborso diventa esigibile dopo l'intimazione di pagamento (articolo 455 k.c.), l'imposizione di ulteriori oneri ai consumatori che fanno valere i loro diritti derivanti dall'inserimento nei contratti da loro conclusi di clausole abusive sembra violare anche il principio di equivalenza. Inoltre, finché il credito del consumatore non diventa esigibile, il consumatore non può compensarlo con il credito spettante al professionista nei suoi confronti (articolo 498, paragrafo 1, k.c.). La mancanza di chiarezza sul momento in cui il credito del consumatore diventa esigibile rende difficile anche la determinazione dell'importo esatto del credito del consumatore,

poiché se il debitore volesse pagare il suo debito espresso in una valuta estera (nel caso specifico, in franchi svizzeri), il valore della valuta estera sarebbe determinato in base al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca Nazionale di Polonia alla data di esigibilità del credito (articolo 358, paragrafo 2, k.c.).

- 10 Il giudice del rinvio non contesta l'importanza di informare il consumatore delle conseguenze dell'eliminazione delle clausole abusive dal contratto. L'obbligo di fornire tale istruzione deriva direttamente dal punto 99 della sentenza della Corte nella causa Bank BPH, C-19/20. Tuttavia, appare in contrasto con gli obiettivi della direttiva l'interpretazione ai sensi della quale l'efficacia e la portata del diritto al rimborso spettante al consumatore vengano limitati dalla necessità di fornire al consumatore tali istruzioni e di accertarsi che le abbia comprese. Allo stesso modo, il diritto del consumatore di accettare clausole contrattuali abusive (alle quali potrebbe non avere alcun interesse) non dovrebbe porlo in una posizione giuridica peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se non avesse alcun diritto.

DOCUMENTO DI LAVORO